

Ordinanza**concernente l'estensione degli obblighi di informazione e del diritto di comunicazione di autorità, servizi e organizzazioni a tutela della sicurezza interna ed esterna**

del 7 novembre 2001 (Stato 1° gennaio 2010)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 13 capoverso 3 della legge federale del 21 marzo 1997¹ sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (legge),

ordina:

Art. 1

¹ Allo scopo di riconoscere e prevenire tempestivamente minacce del terrorismo internazionale, è fatto obbligo a tutte le autorità e a tutti i servizi della Confederazione e dei Cantoni, nonché alle organizzazioni e agli istituti che svolgono compiti pubblici, di trasmettere, su richiesta, agli organi federali competenti per l'esecuzione della legge, ogni informazione necessaria all'adempimento dei loro compiti.

² Le autorità, i servizi e le organizzazioni menzionati al capoverso 1 possono comunicare spontaneamente al Servizio delle attività informative della Confederazione le loro constatazioni per esame, quando ravvisano un nesso con presunte mire terroristiche.²

Art. 2

¹ La presente ordinanza entra in vigore l'8 novembre 2001 ed è valida fino al 31 dicembre 2002.

² La validità della presente ordinanza è prorogata fino al 31 dicembre 2005.³

³ La validità della presente ordinanza è prorogata fino al 31 dicembre 2008.⁴

⁴ La validità della presente ordinanza è prorogata fino al 31 dicembre 2011.⁵

RU **2001** 3039

¹ RS **120**

² Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'all. 4 all'O del 4 dic. 2009 sul Servizio delle attività informative della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2010 (RS **121.1**).

³ Introdotto dal n. I dell'O del 9 dic. 2002 (RU **2003** 1). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU **2003** 4483).

⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 5423).

⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 5 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 6269).

